

Norme di funzionamento del Comitato di etica e di conformità

Agosto 2021



Banca
europea per gli
investimenti

la banca dell'UE

Norme di funzionamento del Comitato di etica e di conformità

Versione in vigore dal 27 agosto 2021.

Capitolo I – Missione del Comitato

Articolo 1 – Ruolo

1. Il Comitato di etica e di conformità (di seguito, «CEC» o «Comitato») è istituito in virtù dell'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento interno della Banca europea per gli investimenti (di seguito, la «BEI» o la «Banca») ed esercita tutte le funzioni ad esso attribuite.

Conflitti di interesse

2. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento interno della BEI, il CEC:
 - decide sui potenziali conflitti di interesse di un membro del Consiglio di amministrazione¹ o del Comitato direttivo;
 - decide sui potenziali conflitti di interesse di un ex membro del Consiglio di amministrazione o del Comitato direttivo nel periodo transitorio successivo alla fine del loro mandato;
 - fornisce pareri sui potenziali conflitti di interesse di un membro o di un osservatore del Comitato di verifica; e
 - esercita tutte le altre competenze previste nelle presenti Norme, in conformità alle presenti Norme di funzionamento (di seguito, «N di F») e ai Codici di condotta applicabili.

Il CEC adotta provvedimenti atti a confermare che le proprie decisioni sono state rispettate dai relativi destinatari.

Questioni di carattere etico

3. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento interno della BEI, il CEC fornisce pareri su questioni di carattere etico riguardanti i membri del Consiglio di amministrazione o del Comitato direttivo disciplinate dal Codice di condotta del Consiglio di amministrazione o del Comitato direttivo o nelle pertinenti disposizioni correlate.

¹ Ai fini delle presenti Norme, i "membri del Consiglio di amministrazione" comprendono anche i sostituti i e gli esperti cooptati senza diritto di voto e gli esperti sostituti.

Articolo 2 – Autorità e poteri

1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, ultimo comma, il Consiglio dei governatori adotta le Norme di funzionamento (N d F) del CEC. Il CEC e/o il Comitato direttivo possono presentare al Consiglio di amministrazione proposte di revisione di dette N di F.
2. Il Consiglio dei governatori approva il Codice di condotta del Comitato direttivo e il Codice di condotta del Consiglio di amministrazione e il Codice di condotta del Comitato di verifica.
3. Le N di F e il Codice di condotta applicabile sono vincolanti per tutti i membri del Consiglio di amministrazione o del Comitato direttivo a per i membri e osservatori del Comitato di verifica a decorrere immediatamente dall'accettazione del rispettivo mandato.
4. La durata dei periodi transitori successivi applicabili agli ex membri del Consiglio di amministrazione o del Comitato direttivo è definita nei rispettivi Codici di condotta.
5. Le presenti N di F si applicano anche al/alla Presidente, se del caso, nella sua veste sia di Presidente del Consiglio di amministrazione sia di Presidente della Banca. Salvo diversa indicazione, qualsiasi riferimento ai membri del Comitato direttivo è ritenuto comprensivo del/della Presidente.

Delega

6. Il CEC non può delegare né *in toto* né in parte le proprie responsabilità.

Accesso alle informazioni

7. Il Comitato riceve qualsiasi informazione che ritiene pertinente per il corretto svolgimento delle proprie funzioni. A tal fine, i membri e gli ex membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo, nonché i membri e osservatori del Comitato di verifica cooperano con il CEC fornendogli le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle sue funzioni.

Capitolo II – Funzionamento del Comitato

Articolo 3 – Membri

1. Il CEC è composto dai quattro membri titolari decani del Consiglio di amministrazione che si sono proposti come partecipanti alle attività del CEC e dal/dalla Presidente del Comitato di verifica. Tutti i membri hanno diritto di voto.
2. Qualora uno dei suddetti titolari del Consiglio di amministrazione informi il/la Presidente della Banca per iscritto che egli/ella rifiuta di partecipare al CEC, il membro decano tra gli altri membri titolari del Consiglio di amministrazione, o se del caso il membro più anziano con gli stessi anni di mandato del membro in questione, sarà nominato membro del CEC.
3. Il mandato dei membri del CEC decorre dal giorno di accettazione dell'incarico.

Articolo 4 – Presidenza

1. La presidenza del CEC è assunta dal membro decano del Consiglio di amministrazione tra i membri del CEC oppure, a parità di durata di mandato, dal membro più anziano. In caso di assenza, il/la Presidente può delegare la presidenza di una riunione a un altro membro.
2. Il/La Presidente del CEC resta in carica tre anni e viene poi sostituito/a in tale carica dal successivo membro decano del Consiglio di amministrazione tra i membri del CEC oppure, a parità di durata di mandato, dal membro più anziano. Allo scadere del proprio mandato triennale, il/la Presidente del CEC resta membro del Comitato di etica e di conformità se è d'accordo.
3. Un membro del CEC può essere nominato/a Presidente più di una volta ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 di cui sopra.
4. Il/La Presidente del CEC garantisce che i lavori del CEC siano imparziali, obiettivi, equilibrati e condotti in modo efficiente, tenendo debitamente conto dei diritti e degli obblighi procedurali delle parti ai lavori, nel rispetto delle pertinenti politiche della Banca.
5. Le dichiarazioni menzionate nei Codici di condotta applicabili sono presentate al/alla Presidente del CEC per la registrazione e la conservazione dei dati.

Articolo 5 – Osservatori

1. Il Capo della *Compliance* riceve comunicazione di tutti i documenti forniti al CEC e partecipa alle riunioni di quest'ultimo senza diritto di voto.
2. L'Ispettore generale riceve comunicazione di tutti i documenti forniti al CEC riguardanti questioni connesse alle frodi, ad esempio aspetti concernenti la politica antifrode della BEI come di volta in volta modificate e partecipa alle riunioni del CEC quando vengono discusse questioni connesse alle frodi, senza diritto di voto.

Articolo 6 – Quorum e deliberazioni

1. Le riunioni del CEC sono valide se vi partecipano almeno tre dei suoi membri.
2. Gli sforzi devono essere tesi al raggiungimento di decisioni consensuali, ma in caso di impossibilità, le decisioni e i pareri del CEC sono messi al voto dal/dalla Presidente del CEC.
3. I pareri del CEC su questioni di carattere etico o sulle decisioni in merito ai conflitti di interesse sono adottati con la maggioranza dei voti espressi. In caso di procedura scritta, un parere o una decisione sono validi allorquando vengono approvati da almeno tre membri del CEC. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del Comitato.
4. Se un membro è impossibilitato a partecipare a una riunione del CEC, può delegare il suo voto per iscritto a un altro membro del CEC. In tal caso, il segretariato del CEC ne è informato e la delega di voto è iscritta nel verbale della riunione. In caso di delega, nessun membro del CEC può disporre di più di due voti.

5. I pareri e le decisioni del Comitato sono registrati da un segretariato del CEC organizzato dalla Banca a tale scopo².

Articolo 7 – Riunioni

Convocazione di riunioni

1. Le riunioni del CEC sono convocate dal Presidente del CEC in forma scritta attraverso qualunque mezzo di comunicazione, compreso quello elettronico. Il Presidente del CEC può indire in qualsiasi momento una riunione per esaminare un caso.

Partecipazione alle riunioni

2. Al fine di preservare la riservatezza, la partecipazione alle riunioni del CEC è limitata ai membri del Comitato, al Segretario del CEC, al Capo della *Compliance*, all'Ispettore generale quando vengono discusse questioni connesse alle frodi e ad altri soggetti la cui partecipazione sia specificamente autorizzata o richiesta dal Presidente del CEC.
3. Il Presidente del CEC può decidere di convocare una riunione a porte chiuse e/o di limitarne la partecipazione.
4. I documenti distribuiti all'attenzione del CEC sono a disposizione esclusiva del Comitato, del Segretario, del Capo della *Compliance* e dell'Ispettore generale quando tali documenti riguardano questioni connesse alle frodi, fatto salvo quanto specificamente autorizzato dal Presidente del CEC.
5. Il CEC può riunirsi, votare e adottare pareri e decisioni anche in forma scritta o per il tramite di corrispondenza elettronica. Il Comitato può anche riunirsi in teleconferenza.

Verbale delle riunioni

6. Il Segretariato del CEC verbalizza i lavori e le deliberazioni di tutte le riunioni, compresi i nominativi dei presenti e assistenti.
7. I progetti di processo verbale delle riunioni sono trasmessi tempestivamente a tutti i membri del CEC per approvazione prima della firma da parte del Presidente del CEC e del Segretario generale.

² A norma dell'articolo 13, primo paragrafo, delle N di F del CEC, il Segretario generale della Banca assicura i servizi di segretariato del CEC.

Articolo 8 – Conflitti di interesse o questioni di carattere etico che coinvolgono i membri del CEC

1. Se uno dei membri del Consiglio di amministrazione che è membro del CEC è soggetto a un conflitto di interesse o è interessato dalla valutazione di una questione di carattere etico, egli/ella è sostituito con effetto immediato fino a quando:
 - il CEC non abbia adottato una decisione finale sul conflitto di interesse; ovvero
 - non sia rilasciato il parere del CEC sulla presunta questione di carattere eticodal membro titolare decano oppure, a parità di durata di mandato, dal membro titolare del Consiglio di amministrazione più anziano tra gli altri membri titolari del Consiglio di amministrazione.
2. Se il/la Presidente del Comitato di verifica è soggetto/a a conflitto di interesse, è sostituito/a in merito a questo aspetto, con effetto immediato e fino a quando il CEC non abbia adottato una decisione definitiva in materia, dal membro decano oppure, per durata uguale di mandato, dal più anziano degli altri membri del Comitato di verifica.

Capitolo III – Procedura dinanzi al Comitato

Articolo 9 – Rinvio al CEC

1. **I richiedenti:** In relazione ai membri ed ex membri del Comitato direttivo e del Consiglio di amministrazione, i pareri del CEC sono formulati e le sue decisioni adottate su richiesta dei soggetti seguenti:
 - Presidente del Consiglio dei governatori;
 - qualunque membro del CEC;
 - qualunque membro del Consiglio di amministrazione o del Comitato direttivo;
 - qualunque ex membro del Consiglio di amministrazione o del Comitato direttivo durante il periodo transitorio successivo al termine del proprio mandato riguardo alle questioni di carattere etico e ai conflitti di interesse che li interessano personalmente;
 - Segretario(a) generale;
 - Capo della *Compliance*; e/o
 - Ispettore generale, per le questioni connesse alle frodi.
2. **I richiedenti:** In relazione ai membri e agli osservatori del Comitato di verifica, i pareri del CEC sono formulati su richiesta dei soggetti seguenti:
 - Presidente del Consiglio dei governatori;
 - Comitato di verifica;
 - qualsiasi membro o osservatore del Comitato di verifica; e
 - Segretario(a) generale.

Dichiarazione di interesse

3. Avendo rispettato l'articolo 2, paragrafo 7 dei Codici di condotta del Comitato direttivo e del Consiglio di amministrazione, qualora un membro rilevi un errore o un'incongruenza nella propria dichiarazione di interesse, egli/ella si rivolge immediatamente al Segretariato del CEC per rettificare l'errore.

4. Nel caso in cui il CEC venga a conoscenza del fatto che alcune informazioni non sono coerenti con la dichiarazione di interesse di un membro o sono omesse e, da una valutazione preliminare si può constatare che tale incoerenza e/o omissione riguarda un interesse dichiarabile, il CEC chiede ulteriori informazioni alla persona interessata. La persona interessata è invitata a rettificare la dichiarazione di interesse in modo che possa essere esaminata conformemente alle pertinenti norme della BEI.

Articolo 10 – Procedura di valutazione del conflitto di interessi

1. Tutte le richieste di decisione del CEC su un conflitto di interesse e nel caso di membri e osservatori del Comitato di verifica - di un parere del CEC su un conflitto di interesse, sono presentate in forma riservata e scritta al Segretariato del CEC³.
2. a) Le persone oggetto di una valutazione del conflitto di interesse sono prontamente informate per iscritto dal CEC dell'avvio della procedura. Tali persone ricevono tutta la documentazione pertinente ai fini della valutazione e sono informate del loro diritto di essere assistite da un patrocinatore legale di loro scelta. Esse sono inoltre informate del loro diritto di presentare osservazioni sul conflitto di interesse, per iscritto ed entro quindici (15) giorni di calendario dal ricevimento della notifica della valutazione preliminare del CEC.

(b) I membri e/o gli ex membri del Comitato direttivo o del Consiglio di amministrazione, nonché i membri e gli osservatori del Comitato di verifica, che si rivolgono volontariamente al CEC beneficiano delle stesse garanzie procedurali concesse alle persone di cui alla lettera a). Esse dovrebbero avere la possibilità di presentare le loro osservazioni e la documentazione supplementare entro quindici (15) giorni di calendario dopo il contatto con il CEC.
3. Il CEC, dopo aver valutato con diligenza tutte le informazioni pertinenti, senza indebito ritardo e comunque entro venti (20) giorni di calendario dal ricevimento delle osservazioni della persona interessata, emette una decisione scritta motivata o un parere, a seconda dei casi. Qualora la persona interessata non presenti osservazioni, il CEC emette una decisione motivata o un parere, a seconda dei casi, senza indebito ritardo e al più tardi trenta (30) giorni di calendario dopo aver inviato la notifica di cui all'articolo 10, paragrafo 2 o dopo essere stato adito dalla persona interessata.

Il CEC, prima di adottare la sua decisione, dà all'interessato la possibilità di essere ascoltato.

4. Il CEC notifica per iscritto, senza indebito ritardo e comunque entro cinque (5) giorni di calendario, la propria decisione motivata alla persona interessata. La decisione entra in vigore a decorrere dalla data della notifica all'interessato. Il parere del CEC riguardo a un membro o ad un osservatore del Comitato di verifica è trasmessa al Comitato di verifica in vista di ottenere una decisione finale vincolante. La procedura di ricorso di cui all'articolo 11 seguente non si applica nel caso di pareri del CEC riguardanti i membri e gli osservatori del Comitato di verifica.

³ Qualsiasi membro o ex membro del Consiglio di amministrazione o del Comitato direttivo può, in via strettamente riservata, consultare informalmente il Capo della *Compliance* su argomenti afferenti ai conflitti di interesse personali reali, potenziali o apparenti, alle attività non correlate al lavoro della Banca e a quelle afferenti al periodo transitorio seguente la cessazione del mandato. Tale consultazione informale e riservata è da considerarsi esclusivamente come una presa di contatto preliminare generale e non è vincolante per le decisioni future del CEC.

5. Se, a causa di circostanze eccezionali, vi è un ritardo nel fornire e/o nel notificare la decisione o il parere del CEC, a seconda dei casi, la persona interessata è prontamente informata del ritardo e delle circostanze eccezionali che lo giustificano.
6. La decisione o il parere motivata/o del CEC, a seconda dei casi, contiene i seguenti elementi:
 - a) La dichiarazione della pretesa esistenza di conflitto di interessi;
 - b) Una descrizione dei fatti presentati al CEC;
 - c) Una descrizione delle eventuali osservazioni presentate dalla persona interessata;
 - d) Un'analisi della valutazione del conflitto di interessi;
 - e) Una dichiarazione sull'esistenza o sull'assenza del conflitto di interessi e, in caso affermativo, l'azione correttiva adottata o le misure raccomandate da attuare;
 - f) Eventuali altri orientamenti pertinenti.
7. Tra le azioni correttive che possono essere prese in considerazione o le misure raccomandate da adottare vi sono (elenco non esaustivo):
 - a) Il divieto di partecipare a riunioni o processi decisionali riguardanti il conflitto di interesse accertato;
 - b) Il monitoraggio specifico da parte del CEC riguardo al conflitto di interesse accertato;
 - c) La sospensione temporanea a carico della persona interessata delle attività connesse al conflitto di interesse accertato;
 - d) Il rispetto di condizioni specifiche per continuare a svolgere l'attività prevista o in corso, compresa la possibilità di imporre un termine massimo entro il quale l'attività in questione può essere esercitata;
 - e) Le misure per evitare conflitti di interesse, quali l'astensione da talune attività della Banca o l'astensione dall'interagire con una particolare controparte.

Articolo 11 – Procedura in caso di ricorso contro e/o mancata osservanza di una decisione del CEC in materia di conflitto di interesse

Ricorso contro la decisione del CEC

1. La persona interessata dalla decisione del CEC può presentare ricorso contro tale decisione. Il ricorso è presentato per iscritto dalla persona interessata al Consiglio di amministrazione della BEI entro due mesi dalla notifica della decisione del CEC. Il ricorso non ha effetto sospensivo sulla decisione contestata.
2. Il ricorso deve indicare i motivi per i quali si chiede l'annullamento della decisione del CEC ed essere corredato di tutti gli elementi di prova pertinenti.
3. Il Consiglio di amministrazione riesamina la decisione del CEC alla luce della richiesta di ricorso e della relativa documentazione giustificativa presentata dalla persona interessata. Il Consiglio di amministrazione riesamina tempestivamente la richiesta di ricorso garantendo la massima riservatezza.
4. La persona interessata dalla decisione del CEC non partecipa alle deliberazioni sul ricorso svoltesi in occasione della riunione del Consiglio di amministrazione.

5. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 4, il Consiglio di amministrazione offre alla persona interessata dalla decisione del CEC la possibilità di presentare il proprio parere sulla decisione del CEC.
6. Il Consiglio di amministrazione decide se confermare, modificare o annullare la decisione del CEC.
7. Il ricorso contro la decisione del Consiglio di amministrazione può essere impugnato dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 263 del TFUE.

Inosservanza della decisione del CEC confermata, se del caso, in appello

8. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 7, in caso di inosservanza di una decisione del CEC confermata, se del caso, dal Consiglio di amministrazione in appello, il CEC fornisce al Consiglio di amministrazione un parere in merito all'opportunità che il Consiglio di amministrazione sottoponga al Consiglio dei governatori:
 - Una proposta di sospensione della persona interessata;
 - Una proposta di pensionamento d'ufficio della persona interessata; e
 - Per le infrazioni più gravi, una proposta di pensionamento d'ufficio della persona interessata, accompagnata dalla perdita, totale o parziale, di qualsiasi diritto di natura finanziaria (compresi, ma non solo, i diritti di pensione).

Articolo 12 – Procedura per la valutazione di questioni di carattere etico

1. Qualunque questione di carattere etico riguardante i membri del Consiglio di amministrazione o del Comitato direttivo viene presentata in via riservata e in forma scritta al Segretariato del CEC⁴.
2. I membri del Comitato direttivo o del Consiglio di amministrazione, che chiedono volontariamente un parere del CEC su qualsiasi questione di carattere etico, beneficiano delle stesse garanzie procedurali offerte alle persone soggette alla valutazione del CEC.
3. Le persone cui si riferisce la questione etica sono prontamente informate per iscritto dal CEC. Tali persone ricevono tutta la documentazione pertinente ai fini della valutazione e sono informate del loro diritto di essere assistite da un patrocinatore legale di loro scelta. La persona soggetta alla valutazione del CEC accusa ricevuta di tale notifica scritta.
4. Il CEC, dopo aver valutato con diligenza tutte le informazioni pertinenti, senza ritardo ingiustificato e non oltre venti (20) giorni di calendario dalla notifica alla persona interessata, che è stata richiesta una valutazione, provvede a:
 - se ritiene che non sussistano prove sufficienti dell'esistenza di un problema etico concreto, formulare un parere in questo senso, chiudere la valutazione e notificarne l'esito al richiedente e alla persona a cui si riferisce la valutazione dell'aspetto etico; ovvero,
 - se ritiene che esistano prove dell'esistenza di una questione etica concreta, predisporre le proprie conclusioni preliminari e le trasmette alla persona a cui si riferisce la valutazione dell'aspetto etico. La persona interessata dispone di quindici (15) giorni di calendario dal

⁴ Qualsiasi membro o ex membro del Consiglio di amministrazione o del Comitato direttivo può, in via strettamente riservata, consultare informalmente il Capo della *Compliance* su argomenti di carattere etico. Tale consultazione informale e riservata è da considerarsi esclusivamente come una presa di contatto preliminare generale e non è vincolante per le decisioni future del CEC.

ricevimento delle conclusioni preliminari per presentare le proprie osservazioni in forma scritta.

5. Senza indebito ritardo e non oltre venti (20) giorni di calendario dal ricevimento delle osservazioni della persona interessata, il CEC elabora il proprio parere motivato tenendo conto delle osservazioni presentate conformemente a quanto disposto all'ultimo trattino del paragrafo precedente.
6. Il parere motivato del CEC contiene i seguenti elementi:
 - a) La dichiarazione della pretesa esistenza di una questione di carattere etico;
 - b) Una descrizione dei fatti presentati al CEC;
 - c) Una descrizione delle eventuali osservazioni presentate dalla persona interessata;
 - d) Un'analisi della valutazione della questione etica effettuata dal CEC;
 - e) Un parere sull'esistenza o assenza di una questione etica e, in caso affermativo, l'azione proposta o il corso di azione raccomandato da decidere da parte dell'organo dirigente competente;
 - f) Eventuali altri orientamenti pertinenti.
7. Il CEC presenta, per decisione, il proprio parere motivato, unitamente alle osservazioni scritte della persona interessata:
 - al Consiglio di amministrazione, nel caso in cui si ritenga opportuno che quest'ultimo presenti al Consiglio dei governatori una proposta di pensionamento d'ufficio della persona interessata dal parere. Per le violazioni più gravi, può anche essere proposta, in abbinamento al pensionamento d'ufficio, la perdita, totale o parziale, di qualunque diritto di natura finanziaria (ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i diritti di pensione);
 - al Consiglio di amministrazione, nel caso in cui si ritenga opportuno che quest'ultimo trasmetta al Consiglio dei governatori proposte di sospensione del membro del Consiglio di amministrazione interessato;
 - al/alla Presidente, nel caso in cui si ritenga opportuno che, con l'accordo del/della Presidente del Consiglio dei governatori, il membro interessato del Comitato direttivo sia sospeso; ovvero
 - al/alla Presidente del Consiglio dei governatori, nel caso in cui si ritenga opportuno sospendere il/la Presidente della Banca.
8. Il CEC notifica contemporaneamente il proprio parere motivato alla persona interessata.
9. Dopo l'emissione di un parere motivato conformemente all'articolo 12, paragrafo 5, e in attesa della decisione in merito a tale parere da parte dell'organo dirigente competente, la persona interessata dal parere motivato si astiene dal partecipare alle correlate delibere.
10. L'organo dirigente competente emette la propria decisione senza indebito ritardo e non oltre venti (20) giorni di calendario dal ricevimento del parere motivato. L'organo dirigente competente, prima di adottare la sua decisione, dà all'interessato la possibilità di essere ascoltato.
11. Se, a causa di circostanze eccezionali, vi è un ritardo nel fornire e/o nel notificare il parere motivato del CEC, e/o la decisione dell'organo dirigente competente, la persona interessata è prontamente informata del ritardo e delle circostanze eccezionali che lo giustificano.
12. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 4, il CEC può in ogni momento nel corso dell'iter di valutazione decidere di sentire e/o consultare il membro interessato prima di

preparare il proprio parere motivato o di chiudere la propria valutazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4.

13. La decisione del Consiglio dei governatori può essere impugnata dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 263 del TFUE.

Capitolo IV – Disposizioni amministrative e finanziarie

Articolo 13 – Sostegno al CEC

1. Il/La Segretario(a) generale della Banca, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento interno della BEI, assicura i servizi di segreteria del CEC. Il/La Segretario(a) generale può delegare questo compito a un altro membro del personale che è sotto la propria diretta responsabilità.
2. Il/La Presidente del CEC può richiedere al/alla Segretario(a) generale, al Capo della *Compliance*, all'Ispettore generale e al(alla) Direttore/Direttrice degli Affari giuridici, o a qualunque altro membro del personale, di fornire tutti i dati e documenti considerati pertinenti per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Il Capo della *Compliance* fornisce un parere su richiesta del Presidente del CEC, ma ha altresì facoltà di formulare un parere di iniziativa.
4. Il/La Presidente del CEC può richiedere alla BEI di avvalersi, ove necessario per l'espletamento delle funzioni del CEC, dei servizi di appositi consiglieri esterni di elevata levatura ed esperienza professionale negli ambiti pertinenti quali l'etica, il diritto e le organizzazioni internazionali.
5. I membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo interessati da procedimenti in corso presso il CEC possono richiedere l'assistenza di un patrocinatore legale di loro scelta a spese proprie. Il ricorso a un patrocinatore legale non esonera il membro interessato dai propri obblighi ai sensi dei rispettivi Codici di condotta e delle presenti norme di funzionamento.
6. I servizi della Banca sono a disposizione del CEC per qualsiasi assistenza.

Articolo 14 – Informazione

1. Le decisioni e i pareri del CEC ai sensi dell'articolo 1, secondo paragrafo, sono comunicati periodicamente al Consiglio di amministrazione e al Consiglio dei governatori in una relazione annuale.
2. Una relazione sarà pubblicata su un sito web dedicato all'applicazione delle presenti Norme di funzionamento.

Articolo 15 – Disposizioni finanziarie

1. Per le riunioni che non si svolgono nella stessa giornata di quelle degli organi statutari interessati, i membri del CEC che non sono membri del personale ricevono un emolumento e un rimborso spese corrispondente a quello normalmente ricevuto dai membri del Consiglio di amministrazione della BEI.

Articolo 16 – Confidentiality and data protection

1. Tutte le informazioni e documentazioni riguardo alle attività del CEC sono da ritenersi strettamente riservate e possono essere divulgate a terzi solo se vi è obbligo giuridico. Si applicano alle attività del CEC le apposite clausole in materia di protezione dei dati personali conformemente al regolamento (CE) n. 2018/1725.

Norme di funzionamento del Comitato di etica e di conformità

Agosto 2021



**Banca
europea per gli
investimenti**

la banca dell'UE

Banca europea per gli investimenti
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Lussemburgo
+352 4379-22000
www.eib.org – info@eib.org